SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 34**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1985

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 438ª seduta pubblica per giovedì 13 febbraio 1986, alle ore 12,30, con il seguente:

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

86A1032

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. 886.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere e moderne (indirizzo europeo) della facoltà di lettere e filosofia all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

filologia inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 111

86G0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. 887.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

(*) Stechiometria;
(*) Tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;
(*) Metodologie biochimiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 105

86G0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **888.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

patologia geriatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 106

86G0108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **889.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in pedagogia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 108

86G0109

LEGGE 29 gennaio 1986, n. **22.**

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori già eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'articolo unico:

— L'art. 1 della legge n. 326/1980 (Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno) autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalità e competitività del bacino stesso.

— Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) prevede che l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, venga computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2984):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 28 giugno 1985.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 23 luglio 1985, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla IX commissione il 14 novembre 1985 e approvato il 21 novembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1595):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 12 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 22 gennaio 1986.

86G0132

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 gennaio 1986.

Emissione di titoli del Tesoro per l'importo di 150 milioni di dollari USA ad un tasso d'interesse pari al 9,125 annuo della durata di dieci anni ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto, in particolare, l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato finanziario internazionale, da destinare al reperimento di fondi per la ristrutturazione del prestito obbligazionario emesso dalla Repubblica con decreto ministeriale n. 212186, datato 8 agosto 1984;

Considerato che, alla luce della attuale tendenza del mercato, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per un importo di 150.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse pari al 9,125%, pagabile in rate annuali posticipate e al prezzo di emissione di 99,625.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di dieci anni, con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1996.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti, nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito e rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 5.000 dollari USA o multiplo di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuita agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il versamento dell'importo nominale del prestito, pari a 150 milioni di dollari, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il mese di marzo 1986, presso la banca all'uopo indicata dal Tesoro.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati in unica soluzione entro il 31 marzo 1996.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Bankers Trust International Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Bankers Trust International Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

La provvigione del 2% sull'ammontare nominale del prestito, nonchè le commissioni e le altre spese, riguardanti assistenza legale, pubblicità, documentazione, stampa dei titoli e loro distribuzione, servizio del prestito, ammissione e quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra, sono a carico della Bankers Trust International Limited.

Art. 10.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Bankers Trust International Limited, senza oneri per il Tesoro.

Art. 11.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 12.

Contestualmente alla emissione del prestito e per le finalità di cui alle premesse, il Tesoro stipulerà con la Bankers Trust International Limited un accordo con il quale si impegna a pagare il LIBOR semestrale diminuito di 25 centesimi, sull'ammontare nominale del prestito e ricevera annualmente come corrispettivo — alle previste scadenze — un importo pari all'ammontare della cedola dovuta dal Tesoro stesso per il pagamento degli interessi sul prestito di cui al precedente art. 1.

Le somme dovute alla Bankers Trust International Limited per effetto dell'operazione di cui al comma precedente saranno versate tramite la Banca d'Italia o altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altre aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 16 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996 faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1986
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 378

86A0987

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 gennaio 1986.

Autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il complesso clinico ospedaliero dell'USL n. 21 di Padova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della USL n. 21 di Padova, in data 31 ottobre 1984, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità, in data 22 maggio 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 12 novembre 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero della USL n. 21 di Padova è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari per il prelievo:

Secchi prof. Antonio Giovanni, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Moschini prof. Giovanni Battista, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Piccinelli dott. Bruno, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Segato dott. Tatiana, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Steindler dott. Piero, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Mannucci dott. Lorenzo, assistente universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Doro dott. Daniele, assistente universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Ravaioli dott. Claudio, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Perrone dott. Salvatore, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Moro prof. Ferruccio, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Secchi prof. Antonio Giovanni, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Moschini prof. Giovanni Battista, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Piccinelli dott. Bruno, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Steindler dott. Piero, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Segato dott. Tatiana, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Mannucci dott. Lorenzo, assistente universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova;

Perrone dott. Salvatore, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della USL n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A0949

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa approvvigionamento acconciatori e affini - Caba a r.l., in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 12 giugno 1985 nei confronti della società Cooperativa approvvigionamento acconciatori e affini - Caba a r.l., con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società Cooperativa approvvigionamento acconciatori e affini - Caba a r.l., con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio G.D. Serri in data 18 gennaio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Claudio Balzoni, nato in Reggio Emilia il 24 ottobre 1941 ed ivi residente in via Pindemonte n. 20/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A0913

DECRETO 27 gennaio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova urbanistica a r.l., in Lizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Nuova urbanistica a r.l., con sede in Lizzano (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Nuova urbanistica a r.l., con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grasso in data 22 novembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Clemente Vito, nato a Laterza il 25 giugno 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A0988

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 ottobre 1985.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco», vendemmia 1983 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbaresco» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco» vendemmia 1981 e precedenti;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco», vendemmia 1982 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1982 ed a quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 31 ottobre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, per la corrente vendemmia 1985-86 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di «Barbaresco» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del «Barbaresco» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra citati;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° novembre 1985 e fino al 31 ottobre 1986, il vino «Barbaresco» derivante dalle vendemmie 1982 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 1° novembre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 20 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A0910

DECRETO 27 dicembre 1985.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Brunello di Montalcino», vendemmia 1981 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine contrallata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Brunello di Montalcino», vendemmia 1980 e precedenti;

Considerato che ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1980 ed a quello prodotto nella vendemmia 1981 che alla data del 31 ottobre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1985-86 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi del vino «Brunello di Montalcino» avente le caratteristiche previste dal decreto 1° luglio 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena quale depositaria dell'albo dei vigneti del «Brunello di Montalcino» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1986, il vino «Brunello di Montalcino» derivante dalle vendemmie 1980 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1981 che alla suddetta data del 1° gennaio 1986 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 12 dicembre 1984 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A0911

DECRETO 28 dicembre 1985.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Chianti», vendemmia 1985 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 27 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Chianti», vendemmia 1984 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nelle vendemmie 1984 e 1985, nonché di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento triennale ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria anche per la corrente vendemmia 1985-86 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino «Chianti» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentite al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena depositarie degli albi dei vigneti del «Chianti» e sedi delle commissioni di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 le quali si sono dichiarate disposte ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1986 il vino «Chianti» derivante dalle vendemmie 1984 e 1985 nonché quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 1° gennaio 1986 abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento triennale, qualora ne sussistano i requisiti ed i presupposti, dovranno utilizzare ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 2.

La stampa e la distribuzione delle fascette di cui all'art. 1 dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1985 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A0908

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 gennaio 1986.

Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci. Esportazioni verso la Libia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE FINANZE
E DELLA DIFESA

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 3 gennaio 1986;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenziali modifiche al regime di esportazione delle merci nei confronti della Libia;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso la Libia delle merci di cui all'allegato I del decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, è sospesa limitatamente ai soli armamenti.

Art. 2.

L'esportazione verso la Libia dei prodotti diversi da quelli di cui all'articolo precedente, ma comunque compresi nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, potrà essere consentita sulla base di apposita autorizzazione da rilasciarsi previo esame di domanda contenente l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei singoli prodotti.

Analoga domanda dovrà essere presentata per la spedizione verso la Libia dei citati prodotti, assistiti da autorizzazione tuttora in corso di validità, rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 gennaio 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

86A1033

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 novembre 1985, n. **890**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale bersaglieri ad accettare un legato.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale bersaglieri viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 6.400.672 depositata nel libretto di risparmio al portatore n. 8707 emesso dal Banco Ambrosiano, che dovrà essere utilizzata per le esigenze di funzionamento della Fanfara dei bersaglieri, disposto dalla sig.ra Enrichetta Casati con testamento olografo 24 maggio 1977, pubblicato in data 19 dicembre 1979, n. 180228/7269 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Erba, notaio in Monza (Milano), registrato a Monza in data 4 gennaio 1980 al n. 326.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 311

86G0135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 15 gennaio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nzekele Nitshodi ambasciatore della Repubblica dello Zaire il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 15 gennaio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Akbar Mirza Khaleeli ambasciatore d'India il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 15 gennaio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Suchinda Yonsunthon ambasciatore del Regno di Thailandia il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A0522

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 la società cooperativa «Coop. Alimenti S.r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli il 22 gennaio 1977, rep. n. 49564/8212, reg. soc. n. 5838/1977, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Aldo Pegorari.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 la società cooperativa agricola «Bagaladi - Società cooperativa avicola a r.l.», con sede in Bagaladi (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott. Andrea Zagami il 19 giugno 1971, repertorio n. 120, reg. soc. n. 19/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Arecchi Giuseppe.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1986 la società cooperativa Prato della Corte - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Rocca S. Stefano (Roma), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Colalelli il 14 novembre 1979, repertorio n. 7718, reg. soc. n. 930/80, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Cippone Pasquale, residente in Roma, via dell'Olmata, 30.

86A0991

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bardonecchia

Con decreto interministeriale 24 gennaio 1986, n. 261 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della presa d'acqua facente parte del compendio denominato «Forte Bramafam» riportata nel catasto del comune censuario di Bardonecchia al foglio 27, particella n. 357.

86A0992

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica chirurgica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

principi di progettazione strutturale.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0954

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1985, registro n. 16 Industria, foglio n. 112, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Bruna Tugino, al prezzo di L. 103.000.000, il terreno di mq 2690 circa, sul quale insiste un fabbricato allo stato grezzo, immediatamente retrostante la sede camerale, distinto al catasto terreni del comune censuario alla partita 7798, foglio 71, mappali 126, 124, 931, 928; al fine di destinarlo ad ampliamento della sede camerale, consentendone l'accesso da altro lato.

86A0583

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenchi numeri 1, 2, 3 e 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1381 Mod. 25-A D.P. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio, sede di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 9.215.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1443 Mod. 25-A. — Data: 16 dicembre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Guerrieri Ferdinanda, nata a Siracusa il 19 agosto 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1492 Mod. 25-A D.P. — Data: 21 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 Mod. 241 D.P. — Data: 22 marzo 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale tesoro di Milano. — Intestazione: Maccioni Augusto, nato a Trinità d'Agultu (Sassari) il 13 agosto 1948. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 15. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A0384

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure in favore dei commercianti ed artigiani del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 684/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Considerato che le organizzazioni sindacali di categoria hanno rappresentato, in una riunione tenutasi presso il proprio ufficio con l'intervento degli amministratori comunali di Pozzuoli, lo stato di grave disagio dei commercianti e degli artigiani del centro storico di Pozzuoli, costretti alla inattività ovvero ad operare in locali delocalizzati in attesa del rientro o dell'assegnazione di negozi del nuovo complesso di Monterusciello;

Considerato, altresì, che nel corso della cennata riunione è stato, tra l'altro, fatto presente che la generalità dei commercianti ed artigiani, a causa della precaria situazione nella quale erano venuti a trovarsi per effetto del bradisismo, non avevano provveduto a pagare la tassa di concessione comunale per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative, ritenendosi esonerati da tale incombenza per il mancato esercizio dell'attività;

Vista la nota n. 4889 del 29 gennaio 1985 con la quale il sindaco di Pozzuoli rappresenta la necessità di sanare l'anomala situazione consentendo agli interessati di effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 31 dicembre 1986;

Ravvisata l'opportunità di venire incontro a tale esigenza anche allo scopo di scongiurare la decadenza di tali autorizzazioni con grave pregiudizio per le categorie interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

È consentito ai commercianti ed artigiani del comune di Pozzuoli di effettuare, entro il 31 dicembre 1986, il pagamento, senza aggravio di indennità di mora, della tassa di concessione comunale per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative relative agli anni 1984 e 1985.

Il sindaco di Pozzuoli è autorizzato a rinnovare l'autorizzazione amministrativa, per l'anno 1986, agli artigiani e commercianti che provvedono al pagamento della relativa tassa di concessione comunale, senza aggravio di indennità di mora, entro il 28 febbraio 1986.

Il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1987 è subordinato al pagamento della tassa di cui al primo comma del presente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A0892

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1985

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista l'approvazione del programma d'intervento nazionale dell'A.I.M.A. nel mercato delle patate, integrativo dei programmi d'intervento nazionali dell'Azienda per il 1986, deliberata dal CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare, nella seduta del 19 dicembre 1985;

Visto il parere favorevole sul testo del disciplinare per l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate, produzione 1985, espresso dal Comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A. nell'adunanza del 31 gennaio 1986;

Nella seduta del 4 febbraio 1986;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1985.

Roma, addì 4 febbraio 1986

Il consiglio di amministrazione
(Seguono le firme)

Disciplinare per l'attuazione del programma nazionale di intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1985

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua a mezzo di assuntori gli acquisti fino ad un massimo di 1.000.000 di quintali di patate da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde prodotte nella campagna 1985 al prezzo di L. 150 al kg, più IVA, che vengano offerte in vendita all'intervento.

L'assuntore nei centri d'intervento organizzati e gestiti dallo stesso ha l'obbligo di effettuare, in nome e per conto dell'A.I.M.A., tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli di cui al successivo art. 2, di ricevimento, di pagamento, di conservazione, di cessione, nonché di riscossione del ricavato, delle patate di cui al precedente comma offerte in vendita all'intervento.

Il servizio di cui al presente articolo è affidato esclusivamente a soggetti iscritti nell'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. nella categoria merceologica X dell'allegata tabella *A* del decreto ministeriale 12 aprile 1984 introdotta dal decreto del presidente dell'Azienda 23 dicembre 1985.

Preliminarmente alla stipula del contratto di affidamento del servizio l'altro contraente deve produrre all'A.I.M.A., in originale o copia autenticata, ed una copia, le seguenti documentazioni:

le cauzioni previste nel primo e secondo comma dell'art. 7 nonché la eventuale cauzione prevista nel primo comma dell'art. 6 del presente disciplinare;

il certificato d'iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in caso di impresa individuale; oppure, in caso di organismi associativi;

il certificato della cancelleria del tribunale indicante, tra l'altro, le complete generalità e le qualifiche dei legali rappresentanti e degli altri soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

certificati e modelli necessari ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Art. 2.

Oggetto di vendita all'intervento nel periodo di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di apposito avviso dell'A.I.M.A. è la patata da consumo sana, leale e mercantile, sia lunga che tonda, prodotta in Italia nel corso della campagna 1985 esclusivamente nelle regioni e le province autonome appresso specificate e per i quantitativi che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. nelle convenzioni di assuntoria del servizio:

Abruzzo;
Calabria;
Emilia-Romagna;
Piemonte;
Lombardia;
Campania;
Veneto;
Lazio;
Alto Adige;
Umbria - Marche (zona Colfiorito);
Trentino.

Qualora le offerte presentate nei termini di cui al presente articolo superino il prefissato quantitativo di 1.000.000 di quintali conferibili, l'assuntore, previa autorizzazione dell'A.I.M.A., provvederà proporzionalmente alla riduzione dei quantitativi indicati nelle offerte stesse.

L'assuntore verificherà al momento della consegna, in contraddittorio con il conferente, che il prodotto abbia i requisiti per appartenere alla qualità sopra specificata, che sia un prodotto nazionale e che provenga da una delle zone indicate nel primo comma del presente articolo.

I criteri che l'assuntore deve osservare per le verifiche di cui al precedente comma saranno specificati dall'A.I.M.A. e recepiti nelle convenzioni di affidamento del servizio.

In caso di disaccordo sull'esito del controllo di cui al presente articolo, su richiesta di una delle parti, è effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio scelto di comune accordo oppure indicato dall'A.I.M.A.

Art. 3.

Premesso che conferenti possono essere soltanto i produttori nazionali, singoli od associati delle patate da consumo esclusivamente prodotte nelle zone specificate nel precedente articolo, ogni offerta di patate all'intervento, costituente una partita, deve essere oggetto di domanda scritta rivolta e presentata all'assuntore del servizio entro il termine di scadenza del periodo di cui al precedente art. 2; la domanda deve indicare:

nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, oppure, qualora trattasi di organismo associativo, la denominazione, la sede sociale, il legale rappresentante e relativi indirizzi dell'organismo associativo;

l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui si trova il quantitativo di patate da consumo offerto all'intervento;

il centro d'intervento dove si intende conferire il prodotto.

Qualora il centro indicato abbia esaurito le proprie capacità ricettive, l'assuntore può, su autorizzazione dell'A.I.M.A., indicare all'offerente un altro centro d'intervento al quale presentare il prodotto.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare all'offerente, al più presto e comunque non oltre dieci giorni dal termine di cui all'art. 2, il magazzino in cui il prodotto deve essere consegnato e il quantitativo di patate da consumo ammesso all'intervento.

Il prodotto, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, veicolo non scaricato.

All'atto della presa in consegna l'assuntore emette una ricevuta provvisoria della quantità di patate consegnate, redatta in conformità al modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della quantità e dei requisiti previsti nel precedente art. 2.

Del compimento delle operazioni di accertamento di cui al precedente comma e di sistemazione all'interno del magazzino si compila apposito verbale redatto su modello rimesso dall'A.I.M.A. e sottoscritto dall'offerente e dall'assuntore.

Le patate acquistate debbono essere sistemate nei magazzini dei centri d'intervento in modo da consentire in ogni momento la immediata individuazione che si tratta di prodotto ceduto all'A.I.M.A.

Art. 4.

L'acquisto è concluso per quel prodotto che risulta avere i requisiti prescritti.

Le spese eventualmente sostenute dall'assuntore per le quantità che a seguito dei controlli non risulteranno accettabili sono a carico del conferente.

Per il pagamento delle patate acquistate, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità e le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente art. 2, il riferimento ai verbali di cui all'ultimo comma dell'art. 3, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore della merce, l'ammontare del totale del prezzo di acquisto e la relativa IVA, nonché la data a partire dalla quale può essere riscosso il prezzo di acquisto: tale data deve essere fissata secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A., e comunque entro i due mesi dal momento del rilascio della ricevuta provvisoria.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto. La bolletta di acquisto sarà redatta dall'assuntore del servizio, in base ad un modello rimesso dall'A.I.M.A.

Art. 5.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico, l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, ed annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) spedire all'A.I.M.A. per ciascun centro, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto, non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

un elenco a montanti dei pagamenti effettuati per gli acquisti nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della quantità e dell'importo pagato. In allegato dovranno essere unite: copia delle bollette di acquisto richiamate nell'elenco, nonché copia delle relative fatture o autofatture di acquisto;

un elenco delle partite di merce uscite per cessioni nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, della data di uscita dal magazzino, degli estremi della relativa fattura di vendita, della quantità e del tipo della merce e del prezzo complessivo di vendita; in allegato dovranno essere unite copia delle relative bollette di uscita e copia delle fatture di vendita;

copia dei fogli dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente.

In caso di mancato o intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico;

c) rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 6.

L'A.I.M.A., in base a quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale 12 aprile 1984, riguardante le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria, assicura i finanziamenti necessari per l'acquisto del prodotto dai conferenti all'intervento, secondo le modalità che verranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore del servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del citato decreto ministeriale, deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per compiere le necessarie operazioni d'intervento.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 7.

L'assuntore è tenuto alla prestazione a favore dell'A.I.M.A. di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali che verrà determinata in concreto nell'ammontare nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto acquistato richiede per la conservazione, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto ed è obbligato a costituire a favore dell'A.I.M.A. la relativa copertura assicurativa.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto sia a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di patate danneggiate o perdute, e sia ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute saranno rimborsate dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

È esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale fino ad un massimo dell'1% mensile riferito al peso d'entrata.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei centri di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili e consentire in ogni momento, oltre l'accertamento quantitativo, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto.

Un registro di carico e scarico, presso ogni centro d'intervento, deve essere tenuto costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativo valore.

Il modello di tale registro sarà fornito dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La cessione delle patate acquistate dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A., alla quale l'assuntore deve comunicare tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione, di qualità e di quantità delle patate per le quali viene disposta la cessione.

Inoltre l'assuntore deve consentire agli interessati agli acquisti l'accesso ai centri qualora ciò sia stabilito e per compiere quelle operazioni che saranno specificate nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Per le vendite a titolo oneroso, gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso da verificare al momento dell'uscita.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del centro, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il centro in cui avviene la consegna, la data di questa, la quantità consegnata espressa in chilogrammi risultanti dalla pesatura all'uscita.

Il modello della bolletta di uscita sarà fornito dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura che viene emessa dall'assuntore, secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A., dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in chilogrammi, il prezzo unitario di vendita, il controvalore della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. una situazione riepilogativa dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotto preso in carico e alle quantità di prodotto consegnato nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 11.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, per le attività, gli adempimenti e gli oneri inerenti alle operazioni di entrata del prodotto nel centro di ammasso, al magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, alle operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle vendite disposte dall'A.I.M.A.

Art. 12.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il prodotto acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 13.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 14.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente art. 2, terzo comma.

Art. 15.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell incarico, nonché, se del caso, la sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'albo degli assuntori già citato.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Art. 16.

Si applicano al contratto di affidamento del servizio le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento del mercato agricolo previsto dal decreto ministeriale 12 aprile 1984.

86A0918

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventinove posti di medico nel ruolo del personale sanitario della ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 238, concernente la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione ad anni trentacinque del limite massimo per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, riguardante la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 782, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Ritenuto che sono state accantonate le aliquote riservate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze dei servizi sanitari esistenti nell'ambito degli istituti penitenziari, l'amministrazione ritiene di conferire mediante pubblico concorso, al personale del ruolo tecnico sanitario, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, ventinove posti nella qualifica di medico nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dei complessivi trentuno posti indicati, per la carriera direttiva tecnica, nella tabella *B* allegata alla legge n. 444/1985;

Considerato, altresì, che la immediata nomina dei vincitori del predetto concorso è limitata a soli undici posti, in relazione alle attuali vacanze nel relativo ruolo, mentre i rimanenti idonei saranno man mano immessi in servizio, nell'ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti messi a concorso, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della citata legge n. 444/1985;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventinove posti di medico in prova, livello settimo, nel ruolo del personale sanitario della ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

1) Piemonte	posti 3
2) Liguria	» 2
3) Lombardia	» 5
4) Veneto	» 3
5) Trentino-Alto Adige	» 1
6) Friuli-Venezia Giulia	» 2
7) Emilia-Romagna	» 2
8) Toscana	» 2
9) Abruzzo	» 2
10) Molise	» 1
11) Campania	» 2
12) Puglia	» 1
13) Calabria	» 2
14) Sardegna	» 1
Totale . . .	posti 29

Dei predetti posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Il personale assunto sarà destinato a prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito delle regioni indicate nel bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso si richiedono i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) possesso del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data e di essere abilitati all'esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso ospedali psichiatrici civili e giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato, su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonché tutti i titoli scolastici e dottrinari di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-sanitaria di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso l'aula magna della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, via Silvestri, 52, alle ore 8 dei giorni 15 e 16 maggio 1986.

Esse avranno per oggetto:

1) clinica neurologica e clinica psichiatrica;

2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) medicina sociale;

b) esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di valutazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dagli aspiranti presso ospedali psichiatrici civili o giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinari esibiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente tre punti e per il secondo due punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ultimate le prove del concorso, i vincitori sono nominati immediatamente medico in prova, livello settimo, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunti in servizio, nell'ordine della graduatoria, nel limite dei posti disponibili.

I medesimi dovranno produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata dal notaio su carta bollata.

Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, l'interessato potrà presentare, in loro vece — in originale o in copia autentica — i certificati, in bollo, contenenti la dichiarazione che trattasi di quelli sostitutivi a tutti gli effetti dei titoli originali, sino a quando questi ultimi non potranno essere rilasciati.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai candidati di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 12

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli uffici di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a .... (provincia di ....) in via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a ventinove posti di medico in prova, livello settimo, nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perchè (2) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguite presso l'Università degli studi di .... nell'anno ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure (3) ....

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) ....

e) eventuali condanne penali riportate (5) ....

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni .... (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a .... (città) .... (provincia di ....) c.a.p. .... numero di telefono ....

Allega, alla presente, i seguenti titoli:

1) ....
2) ....
3) ....

Data, ...

Firma (7)

---

1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A0790

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso speciale, per esami, e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti disponibili nella qualifica di primo dirigente

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *C* della tabella 11ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede che si renderanno liberi quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301/84, in ragione del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, del 40% per concorso speciale, per esami, e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici, quadro *C*, tabella 11ª allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, i seguenti distinti concorsi per:

a) due posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

b) un posto da conferire mediante concorso speciale per esami;

c) un posto da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente carriera, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale, per esami, di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1985, nonché gli impiegati dei ruoli specificati nel decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1984, registro n. 16, foglio n. 219, aventi gli stessi requisiti.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali e scienze della produzione animale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali e scienze della produzione animale e i liberi professionisti laureati iscritti da almeno cinque anni, alla data predetta, nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi, dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo, al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni, ed in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni di età o di aver titoli alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limità di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni, per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi, di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea od altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a ispettori superiori e simili)	»	8

L'ammissione al corso di cui sopra avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso le imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame d

l concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline attinenti alle attività e servizi tecnici cui attende l'amministrazione con particolare riferimento agli aspetti agronomici della meccanizzazione degli ordinamenti colturali, degli allevamenti e delle industrie di prima trasformazione (olearia, casearia, enologica).

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché sulla politica economica comunitaria in materia agricola.

Esso deve concorrere, insieme con altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, in generale e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo, sia alle qualità di servizi prestati, che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi, saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore, nel limite del posto di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte e il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e/o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti alla attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato al posto indicato al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Egli seguirà nel ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, e al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti al fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella loro domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale, o in copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale, per esami, è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dal singolo partecipante alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via XX Settembre, 20, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della agricoltura e delle foreste, via XX Settembre n. 20, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale, ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati, che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre ammininistrazioni. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Con riserva di modificare il numero dei posti disponibili in considerazione di eventuali successive vancanze, si precisa che le prove scritte dei sottonotati concorsi, avranno luogo nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siti in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30 nei giorni a fianco indicati:

concorso speciale, per esami: il 14 e il 15 aprile 1986;
concorso pubblico, per itoli ed esami: il 16 e il 17 aprile 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 74

86A0994

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori. (Laboratorio di fisica).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 18 luglio 1985;

Vista la deliberazione n. 33 allegata al verbale n. 90 del 22 luglio 1985 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori, laboratorio di fisica, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Considerate le esigenze di funzionamento del laboratorio di fisica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi del disposto di cui all'art. 32, undicesimo comma, della legge n. 519/1973, ai sensi del quale possono essere messi a pubblico concorso per primo ricercatore fino ad un terzo dei posti disponibili;

Accertato che nei ruoli della carriera direttiva dei ricercatori sono disponibili ventidue posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di fisica - disciplina: sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi a partecipare candidati esterni, provvisti di laurea, i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in fisica o in ingegneria elettronica, conseguito presso una università della Repubblica. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso gli appartenenti ai ruoli dell'Istituto superiore di sanità, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) se abbiano o meno riportato condanne penali;
7) il titolo di studio di cui sono in possesso;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituti di ricerca straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina indicata nel precedente art. 1.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 7.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prova scritta: tema su un argomento attinente i «Sistemi per l'elaborazione dell'informazione»;

prova pratica: il candidato dovrà sostenere una prova pratica su «Sistemi per l'elaborazione dell'informazione»;

colloquio: discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato.

Art. 8.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

Le prove di esame, scritta e pratica, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 16 aprile 1986, ore 8,30;
prova pratica: 20 maggio 1986, ore 8,30.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quattordicesimo comma, della predetta legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova scritta, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente art. 8, del presente bando.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato art. 8.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla Divisione IV - Concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio medesimo.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 10, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seuenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche le rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato primo ricercatore, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i primi ricercatori.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui si rendesse disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, dopo tre anni di effettivo servizio, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, sarà confermato in ruolo. Qualora il giudizio di cui sopra sia sfavorevole il predetto vincitore, decadrà dall'impiego. In quest'ultimo caso il medesimo avrà diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 141

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....) il ....
e residente dal (*a*) .... in ....
(provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. .... chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di fisica (disciplina: sistemi per l'elaborazione dell'informazione).

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*) ....;

4) è in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito in data .... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:
dal .... al .... in qualità di ....
presso ....;
dal .... al .... in qualità di ....
presso ....;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ....
c.a.p. .... numero telefonico ....

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma (*e*)

....

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

86A0768

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

86A0896

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

Profilo professionale «medici»:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia.

Profilo professionale «operatore professionale di prima categoria»:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

86A0979

Concorso ad un posto di operatore tecnico «automezzi» presso l'unità sanitaria locale n. 73

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico «automezzi», presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, settore giuridico, dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

86A0898

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - medicina generale;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria - caposala;
un posto di ingegnere collaboratore;
un posto di analista collaboratore;
cinque posti di assistente tecnico;
tre posti di operatore tecnico (settore igiene pubblica);
un posto di operatore tecnico (settore veterinario);
due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;
un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

86A0969

Concorso ad un posto di assistente tecnico - perito industriale (specializzazione: chimica industriale) presso l'unità sanitaria locale n. 25.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - perito industriale (specializzazione: chimica industriale), presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A0894

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Ruolo sanitario:

quarantasei posti di infermiere professionale;
un posto di assistente medico pediatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelfranco di Sotto (Pisa).

86A0895

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - personale infermieristico - assistente sanitario - ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

86A0972

Comunicato concernente l'avviso di concorso ad un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 32. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985).

Ad integrazione del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 8925 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985, si precisa che per il posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia messo a concorso è previsto il rapporto di lavoro a «tempo pieno».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. di Portomaggiore (Ferrara).

86A0995

Annullamento del concorso ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 37

È annullato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (ruolo sanitario, tabella A, profilo professionale medici) presso l'unità sanitaria locale n. 37 - Faenza, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1986, pag. 29.

86A1023

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di coadiutore sanitario della disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno);
due psicologi collaboratori;
un sociologo collaboratore;
due assistenti sociali collaboratori.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

86A0967

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il servizio di igiene mentale e centro antidroga dell'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di coadiutore psichiatra;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

86A0980

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «S. Camillo De Lellis» dell'unità sanitaria locale BR/5.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Camillo De Lellis» di Mesagne dell'unità sanitaria locale BR/5, a:

due posti di assistente medico di pronto soccorso (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (a tempo pieno;
un posto di assistente medico di pediatria (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);
due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mesagne (Brindisi).

86A0981

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/8, a:

un posto di primario di ortopedia-traumatologia;
un posto di primario di anestesia;
un posto di primario di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ortopedia-traumatologia;
nove posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente medico - area funzionale di medicina;
un posto di ostetrica;
due posti di infermiere professionale;
un posto di operaio specializzato - cuoco;
tre posti di operaio specializzato - autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Maglie (Lecce).

86A0968

REGIONE MARCHE

Concorso a cinque posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Recanati (Macerata).

86A0971

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Area funzionale di medicina:

un posto di primario di cardiologia;
un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;
tre posti di aiuto di pediatria (per la divisione di neonatologia);
un posto di aiuto di radiologia (per il servizio presso la clinica del lavoro);
un posto di assistente di pediatria;
quattro posti di assistente di radiologia (di cui uno per la clinica del lavoro, due per l'istituto ostetrico e ginecologico «L. Mangiagalli» ed uno per la clinica pediatrica.

Area funzionale di chirurgia:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto di anestesia (per il servizio di fisiopatologia e terapia del dolore);
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di urologia (per la divisione paraplegici);
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di odontoiatria;
un posto di assistente di chirurgia plastica per la divisione di chirurgia plastica della mano.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di aiuto di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A0900

ISTITUTO ORTOPEDICO «GAETANO PINI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico di radiologia;
un posto di assistente medico di chirurgia vascolare;
un posto di assistente medico di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A0901

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 32 dell'8 febbraio 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Rico, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 90.000
- semestrale .... L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 180.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 20.000
- semestrale .... L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 75.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 20.000
- semestrale .... L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 285.000
- semestrale .... L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 600

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 25.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 82.000

Abbonamento semestrale .... L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221